

6 GIUGNO 2024

AREA DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI E CONTRATTI: ATTUAZIONE ART. 52 D. LGS. 36/2023: DETERMINAZIONE MODALITÀ OPERATIVE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN FASE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore", istitutiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce, tra l'altro, alla stessa, competenza per il servizio abitativo reso agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trento.

l'art. 71 commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, rubricato "Modalità dei controlli", prevede che le Amministrazioni procedenti debbano effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;

la delibera della Giunta provinciale n. 2960 di data 23.12.2010, concernente le direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 stabilisce, all'art. 5, le tipologie dei controlli, che possono essere "*a campione*", "*mirati*" o "*a tappeto*";

la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 di data 29.09.2012 modifica la predetta delibera e ne chiarisce ambito e portata;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n. 29 di data 08.11.2010 determina il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, fissato nella percentuale del 2% sul totale di pratiche trattate dall'Amministrazione nell'arco di un anno;

in esito all'abrogazione dell'art. 22 della L.P. 2/2016, intervenuta con la manovra di assestamento del Bilancio provinciale 2023 (efficace dal 15 settembre 2023), in tema di appalti pubblici, trova ora applicazione la normativa nazionale, ossia il disposto dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 secondo il quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento con il documento di gara unico europeo. Nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, resta salva la possibilità di attestare i medesimi requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice;

con l'abrogazione dell'art. 19 bis della legge provinciale 2/2016, le Stazioni appaltanti che operano sul Mercato elettronico della Provincia di Trento, sia con affidamenti diretti sia con Richieste di Offerta, sono ora tenute ad eseguire in proprio le verifiche dei requisiti (generali e speciali), eventualmente con modalità semplificata nei casi contemplati dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;

dal 1° gennaio 2024 le Stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare apposite piattaforme certificate ai fini del rispetto di cui agli artt. 21 e 25 del D.Lgs. 36/2023, piattaforma individuata in "Contracta" nel territorio della Provincia autonoma di Trento (vedasi Delibera di Giunta Provinciale n. 2276 di data 15 dicembre 2023 e Determinazione n. 48 di data 26.02.2024 di adesione di Opera Universitaria alla Convenzione per l'utilizzo della piattaforma);

dette piattaforme certificate si avvalgono dell'interoperabilità con quelle messe a disposizione da ANAC, in particolare con la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2) ex artt. 23 e 24 del D.Lgs. 36/2023;

nelle intenzioni del legislatore, le stazioni appaltanti dovranno procedere ad effettuare le verifiche sui requisiti ex artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023 degli operatori economici solamente mediante l'utilizzo del FVOE in modalità "rapida" e "semplificata", ovvero a mezzo di automatismi che velocizzino le procedure di verifica e non comportino per l'Ente oneri gravosi in termini di risorse strumentali e umane al fine di richiedere alle Amministrazioni certificanti tanti documenti quante sono le verifiche da compiere, con la concreta possibilità che questi ultimi assolvano l'onere di trasmissione della documentazione richiesta oltre le scadenze previste per legge a motivo di copiose e diverse richieste da parte delle Amministrazioni procedenti, talvolta per il medesimo documento, producendo inefficienze, ritardi e aggravio dei procedimenti;

come previsto dal richiamato art. 52 comma 1 primo periodo del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) (affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 € in caso di lavori e a 140.000 € in caso di servizi e forniture), di importo inferiore a 40.000 €, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

tuttavia, al fine di procedere alle verifiche sul FVOE 2 e nel rispetto dei principi di certezza del diritto, economicità, efficacia, efficienza e buon andamento dell'Amministrazione, nonché nel rispetto dei principi di fiducia, del risultato, dell'accesso al mercato e di buona fede e tutela dell'affidamento, si rende necessario stabilire chiare regole in materia di estrazione del campione sulle dichiarazioni del possesso dei requisiti da sottoporre a verifica;

a tal fine si precisa che il numero assoluto di pratiche da controllare, pari al 2% del totale degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, è stimato in base agli affidamenti (inferiori a detto importo) già effettuati e che si prevede di effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno solare;

si specifica inoltre che, sebbene l'art. 52 del Codice dei Contratti preveda che gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e non imponga l'obbligo di compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), si pone l'esigenza di richiedere agli Operatori economici soggetti a controllo a campione di compilare il DGUE ai sensi dell'art. 91 del Codice dei Contratti, necessario al fine di attivare il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico, il quale, ai sensi degli artt. 24 ss del predetto Codice, favorisce la realizzazione dei principi di digitalizzazione previsti dalla parte II del Libro I del Codice;

a tal fine si prevede di operare a regime in tal senso:

- 1) Si procederà a n. due (2) controlli per anno solare, uno nel mese di maggio e uno nel mese di ottobre nel rispetto di quanto previsto dal PIAO;
- 2) Nel caso in cui i primi due controlli a campione non siano sufficienti a coprire il tetto massimo del 2% annuo, si procederà ad ulteriori controlli nel mese di dicembre, tenendo conto della

programmazione e del numero di affidamenti che si prevede di dover effettuare entro il 31 dicembre dell'anno solare;

- 3) Ad essere sottoposto a controllo a campione sarà il primo affidamento in lavorazione di importo inferiore a € 40.000 del mese di riferimento come individuato nei precedenti punti;
- 4) Agli Operatori economici verrà richiesto, da parte degli uffici di codesto Ente, di produrre il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), al fine di attivare il FVOE 2 e di consentire all'Amministrazione di accedervi per effettuare i controlli in modalità rapida e semplificata;
- 5) L'Operatore economico è tenuto a compilare il DGUE, in ogni sua parte, con l'avvertenza che qualunque omissione non meramente formale ovvero qualunque mendace dichiarazione possono produrre le conseguenze di cui al punto 9 lett. b) del presente provvedimento (e del punto 2) del determinato) nonché le sanzioni previste al Capo VI del DPR 445/2000;
- 6) Qualora, per malfunzionamenti non programmati e imprevedibili della piattaforma ospitante il FVOE 2, ovvero per inaccessibilità allo stesso non imputabile all'Amministrazione, che si protragga oltre un termine ragionevole, gli uffici segnalano tempestivamente il fatto al RUP, specificando dettagliatamente il problema, il quale ha la facoltà di segnalare il fatto ad ANAC;
- 7) In tal caso il RUP, sentito ANAC, potrà autorizzare o meno la prosecuzione dei controlli all'esterno del FVOE 2;
- 8) L'amministrazione comunicherà all'Operatore economico l'avvio del procedimento ex art. 25 L.P. 23/1992, con apposito atto, da notificare a mezzo domicilio digitale dichiarato dallo stesso all'interno del DGUE;
- 9) Ad esito delle verifiche, l'Amministrazione procederà a definire il procedimento, secondo le seguenti casistiche:
 - a) In caso di esito positivo (tutti i requisiti soddisfatti): con provvedimento espresso e notifica dell'esito del procedimento all'Operatore economico interessato dalle verifiche, a mezzo FVOE ovvero all'esterno di esso;
 - b) In caso di esito negativo (uno o più requisiti non soddisfatti, ai sensi del Capo II Titolo III Parte V Libro I del D.Lgs. 36/2023): l'Amministrazione procederà a:
 - i) Risoluzione del contratto;
 - ii) Escussione dell'eventuale cauzione definitiva;
 - iii) Comunicazione all'ANAC della esatta causa di esclusione;
 - iv) Sospensione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento, indette dalla Stazione appaltante, per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del relativo provvedimento, nel quale saranno riportate le motivazioni dell'esclusione nonché l'indicazione esatta del periodo di esclusione, con relativa motivazione;
 - v) Nel caso in cui il contratto sia già concluso, si procederà agli adempimenti di cui ai punti ii) (ove possibile), iii) e iv) (vedasi a tal proposito i quesiti nn. 324 del 09.05.2024 e 386 del 13.03.2024 de "L'esperto risponde" della Provincia autonoma di Trento);
- 10) Nel caso si ravvisi la necessità di richiedere all'Operatore economico ulteriori informazioni o documenti non in possesso dell'Amministrazione, si attiveranno le procedure previste ai sensi dell'art. 3 comma 5 della LP 23/1990 nonché dell'art. 10 della L. 241/1990;
- 11) Per tutto quanto qui non disciplinato, si richiamano espressamente le norme di cui al Titolo IV Capo II del D.Lgs. 36/2023.

Alla luce di quanto sopra esposto ed in attesa che ANAC renda maggiormente funzionale il FVOE 2, il quale attualmente presenta delle criticità, si ritiene necessario, per l'annualità 2024, in via transitoria, posticipare le verifiche del mese di maggio a ottobre 2024. Pertanto, solo per il 2024, si procederà ad un'unica estrazione del campione, prendendo come riferimento le prime pratiche del mese di ottobre, nel rispetto delle modalità fissate nel presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- vista la Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";
- vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto in premessa;
- 2) di adottare quanto riportato nei punti da 1) a 11) delle premesse, che qui s’intendono integralmente richiamati, con efficacia a decorrere dal momento dell’approvazione del presente provvedimento;
- 3) di disporre che le modalità di estrazione del campione di cui al presente provvedimento restano valide fino a formale revoca o modifica delle stesse;
- 4) di disporre in via transitoria, per le ragioni espresse in premessa, limitatamente all’anno 2024, che l’estrazione del campione avverrà in unica soluzione nel mese di ottobre 2024;
- 5) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente per cui non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della L. 3/2003.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

LA RAGIONERIA

(EB/gd)